

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

14 NOV 2022

N. RC/.....33926.....

Ordinanza del Sindaco

Prot. n.

Prot. NA/2022/0015230
del 14/11/2022

N. 184

14 NOV. 2022

Oggetto:

Modifiche all'Ordinanza del Sindaco n. 183 del 4 novembre 2022 avente per oggetto; " *Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022-2023*".

Il Direttore del Dipartimento
Ciclo dei Rifiuti
Paolo Gaetano Giacomelli



PAOLO
GAETANO
GIACOMELLI
14.11.2022
12:40:23
GMT+01:00

L'Assessore all'Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Sabrina Alfonsi

Firmato digitalmente da

SABRINA ALFONSI

CN = ALFONSI SABRINA
C = IT

Visto

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



GIANLUCA
VIGGIANO
14.11.2022
13:47:54
GMT+01:00

IL SINDACO

Premesso che:

l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

il conflitto in Ucraina ha comportato insicurezza nell'approvvigionamento di gas e aumento del prezzo, e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, tra l'altro, ha disposto la riduzione volontaria a livello nazionale della domanda di gas naturale del 15% nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023;

in attuazione del suddetto Regolamento, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022, il quale, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

il Decreto Ministeriale 383 del 6 ottobre 2022 specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione già previsti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e, altresì, diminuendo di 1°C i valori di temperatura dell'aria già indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo D.P.R.;

Roma Capitale è inserita nella zona climatica D dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la quale il DM 383/2022 ha previsto per un orario massimo di funzionamento di 11 ore giornaliere tra l'8 Novembre e il 7 Aprile 2023;

Roma Capitale, con Ordinanza del Sindaco del 4 novembre 2022, n. 183, nel contribuire al perseguimento del fine della massima riduzione possibile dei consumi, ha inteso estendere la riduzione del periodo di esercizio soprarichiamata a tutti gli impianti termici oltre che ai soli alimentati a gas naturale.

Atteso che:

sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni di Novembre indicano un cambiamento delle condizioni meteorologiche che determinerà un calo termico di alcuni gradi, in particolare per quanto riguarda i valori minimi di temperatura, che si raggiungono durante le ore notturne e di primo mattino;

in particolare, l'andamento delle temperature minime subirà un decremento passando dai 12°C medi attuali ad un valore minimo medio di circa 7° C, decremento più accentuato nelle zone periferiche rispetto alle zone centrali del territorio capitolino;

Considerato che:

l'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: *"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"*;

l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: *"Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia."*;

Tenuto conto che:

l'Ordinanza del Sindaco del 4 novembre 2022 nell'esercizio dei sopracitati poteri, per le motivazioni sopra riportate, aveva introdotto per tutti gli impianti termici – salvo deroghe – una disciplina restrittiva, tale da vietare l'esercizio degli stessi sino al 21 novembre 2022;

Ritenuto che:

le previsioni meteorologiche aggiornate, come sopra riportato, diversamente da quanto si poteva attendere sulla base degli andamenti anomali della stagione autunnale, indicano per i prossimi giorni una diminuzione delle temperature reali e percepite in particolare nelle zone periferiche di Roma Capitale;

è opportuno, conseguentemente, per la tutela della salute dei cittadini consentire di avviare, per un numero ristretto di ore giornaliere, l'esercizio degli impianti termici così da contemperare, in modo ragionevole e proporzionato, l'interesse alla salute dei cittadini con i plurimi interessi pubblici sottesi al quadro regolatorio introdotto dalla precedente ordinanza, limitando quindi il periodo di funzionamento giornaliero al tempo strettamente necessario a proteggersi dalle temperature minime, in particolare nelle ore notturne e del primo mattino;

tale misura temporanea non pregiudica in modo significativo la complessiva efficacia della precedente ordinanza e conseguentemente del più elevato numero di ore giornaliere per il funzionamento degli impianti termici da essa prescritto a partire dal giorno 21 novembre 2022;

tale misura temporanea deve pertanto cessare di produrre i propri effetti al termine del giorno 20 novembre 2022;

tale misura temporanea non si applica alle categorie di impianti termici già oggetto di deroga rispetto alle prescrizioni della precedente ordinanza;

Visti:

il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022;
il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n.383;

ORDINA

ferme restando le prescrizioni contenute nell'Ordinanza del Sindaco del 4 Novembre 2022 n. 183;
con riferimento agli impianti termici oggetto delle disposizioni ai punti 1) - 3) della medesima ordinanza
e fatte salve le deroghe dalla stessa previste;

che sia data facoltà di avviare e protrarre il funzionamento di tali impianti:

- a) dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza sino al 20.11.2022;
- b) fino ad un massimo di quattro ore giornaliere;
- c) alla medesima temperatura dell'aria (17 °C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19 °C + 2° C per tutti gli altri edifici) così come stabilito al punto 3) dell'Ordinanza 183/2022, ossia la Temperatura indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ridotta di 1° C;

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

di rendere noto il contenuto della presente ordinanza attraverso tutti i canali istituzionali di Roma Capitale;

di dare mandato agli Uffici competenti in materia di Comunicazione istituzionale di avviare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere un consumo responsabile dell'utilizzo degli impianti di riscaldamento da parte dei cittadini per tutto il periodo invernale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza anche per il tramite del sito istituzionale di Roma Capitale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri



**Roberto
Gualtieri**